



# COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

(Provincia di CAMPOBASSO)

AREA I – AFFARI GENERALI

**SERVIZIO III – SERVIZI PER LA COMUNITA'**

Piazza Nicola Crapsi s.n.c 86047 Santa Croce di Magliano (CB)

Cod.Fisc/P.Iva : 00077420701 Tel. : 0874/72521

www.comune.santacrocedimagliano.cb.it email : segreteria@comune.santacrocedimagliano.cb.it

P.E.C. : santacrocedimagliano@halleycert.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO di appalto  
avente ad oggetto PROSECUZIONE gestione del servizio di accoglienza integrata per i  
titolari di protezione internazionale (tipologia ORDINARI) da inserire nell’ambito del  
Sistema di Protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non  
accompagnati (SIPROIMI) per n. 30 posti (nuclei familiari e singoli), secondo il progetto  
finanziato, ai sensi del D.M. 18 novembre 2019, con decreto del Ministero dell'Interno del  
10.08.2020 per il triennio 2021/2023 (01.01.2021-31.12.2023)**

## **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

## **ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con La legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro paese ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SIRPOIMI) (art. 32 co. 1*sexies*) ed ha creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria.

Il Comune di Sna Croce di Magliano intende accedere alle risorse dello Stato previste nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- D.Lgs. n. 140/2005;
- Decreto del 22.07.2008 attuativo della Direttiva 2003/9/CE;
- Deliberazione n. 32 del 20.1.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- D.Lgs. n. 50/2016;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016;
- D. M. n. 20458 del 28.12.2017,

Gli Enti che hanno interventi già in essere in scadenza il 31 dicembre 2020 avevano facoltà di presentare domanda di prosecuzione di attività per il triennio successivo (2021/2023) utilizzando il sistema predisposto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione; il Comune di Santa Croce di Magliano ha presentato detta domanda e ha ottenuto riscontro positivo con D.M. 10/08/2020.

Per la prosecuzione nel triennio 2021/2023 i posti del progetto SIPROIMI adulti ordinari attivabili dal Comune di Santa Croce di Magliano risultano n° 30.

L'obiettivo del bando SIPROIMI è di garantire attività di accoglienza materiale e assistenziale, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento e accesso ai servizi del territorio, ai servizi di formazione e riqualificazione professionale all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale, all'accompagnamento legale e alla tutela psico-socio-sanitaria.

## **ART. 2 - ENTE SELEZIONATORE E CONTATTI**

Il Comune di Santa Croce di Magliano è l'Ente affidante dei servizi di cui al presente avviso.

## **ART. 3 - OGGETTO E PROCEDURA DI SELEZIONE**

È indetta procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016. per l'individuazione di un Ente attuatore per la prosecuzione del progetto di intervento di accoglienza integrata - SIPROIMI per gli anni 2021/2023.

Il numero dei posti destinati all'accoglienza è di n. 30 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria destinatari di interventi di accoglienza ordinaria. Le attività richieste consistono in:

- A)** prosecuzione del servizio e delle attività SIPROIMI secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabiliti dal Ministero dell'Interno;
- B)** organizzazione, gestione, erogazione dei servizi (compresa gestione dei tempi, delle proroghe e delle revoche dell'accoglienza, la gestione dei trasferimenti, elaborazione di relazioni, schede di monitoraggio e quant'altro richiesto dal Servizio Centrale), degli interventi e attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno;
- C)** rendicontazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno;
- D)** gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti, con conseguente variazione del piano finanziario.

Inoltre, il soggetto attuatore dovrà supportare e assistere il Comune nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi (di cui al precedente punto C), reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea.

Tra il Comune ed il soggetto attuatore selezionato sarà stipulata - subordinatamente all'avvallo ministeriale - apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati e i necessari rapporti di carattere organizzativo.

L'erogazione del servizio dovrà essere attivo dal 01.01/2021 e scadrà il 31/12/2023.

I soggetti attuatori sono definiti al Capo I, art. 6 e Capo III, art. 21 delle Linee Guida.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DEL CANDIDATO SELEZIONATO**

Il soggetto attuatore selezionato dovrà:

- produrre ogni documento richiesto dal Comune di Ceraso per la prosecuzione del progetto;
- dimostrare di avere una sede operativa nel territorio comunale di Santa Croce di Magliano a partire dalla data di inizio dell'appalto.

#### **ART. 5 - STIPULA DELLA CONVENZIONE E GARANZIA DEFINITIVA**

Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Santa Croce di Magliano ed il soggetto attuatore selezionato all'esito della presente procedura verrà formalizzato con apposito contratto, dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno circa la prosecuzione del progetto presentato dal Comune di Santa Croce di Magliano e la concessione del relativo finanziamento.

La data di stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell'aggiudicatario, sarà comunicata al soggetto attuatore con apposita convocazione.

Prima della stipula, dovrà essere costituita la cauzione definitiva, come sotto indicato, e dovranno essere presentate le polizze assicurative come indicate al successivo art. 13.

La garanzia definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è stabilita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale e deve essere costituita dal soggetto attuatore mediante fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un Notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata. La garanzia deve:
  - prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 cod. civ.;
  - escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
  - prevedere l'inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
  - prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
  - indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Larino.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### **ART. 6 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA RICHIESTI**

Con riferimento a quanto indicato all'art. 3, lett. B), il soggetto attuatore deve assicurare

l'erogazione dei servizi così come indicati e descritti nelle linee guida allegate al D.M. 10.08.2016 (G.U. n.200 del 27.08.2016), allegato A), secondo le modalità operative e le declinazioni pratiche riportate nel Manuale Operativo dello SIPROIMI a cui si rinvia espressamente.

Nello specifico devono essere garantiti:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistica culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) formazione e riqualificazione professionale;
- e) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento legale;
- i) tutela psico socio-sanitaria

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità organizzative previste dal Manuale Sprar.

Prima dell'avvio del servizio, dovrà essere fornito l'elenco ed i relativi curricula di tutti gli operatori che si intendono impiegare nel progetto Sprar/. Dovrà inoltre essere comunicato il nominativo del coordinatore del progetto.

Il soggetto attuatore si impegna inoltre a promuovere, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, la stabilità occupazionale del personale che attualmente presta servizio nel progetto Sprar. Nei confronti del personale impiegato, l'ente gestore si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato; il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, di seguito

denominato Manuale SPRAR" e al Manuale Unico di rendicontazione SPRAR (a cura del Servizio Centrale disponibili sul sito web: [www.serviziocentrale.it](http://www.serviziocentrale.it))

#### **ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Sono vietati la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto della convenzione per la realizzazione delle attività e dei servizi del progetto in oggetto (rif. art. 24, comma 4) del D.M. 10.8.2016.

#### **ART. 8 - CORRISPETTIVO**

La realizzazione del complesso delle attività e dei servizi oggetto della presente gara è finanziata dal Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto, per l'importo complessivo di **€. 1.256.315,40**

Tutte le spese inerenti e relative ad attività e servizi affidati sono a carico dell'attuatore e pertanto vanno indicate nell'offerta progettuale. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione, prodromiche alla presentazione della candidatura.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI CONTRATTUALI**

L'ente attuatore, nell'esecuzione del successivo servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture nonché alle disposizioni contenute nel presente avviso di selezione, nonché al Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno di settembre 2015 (e ss.mm.ii.) e alle Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (e ss.mm.ii.), nonché al progetto già presentato e approvato dal Ministero.

#### **ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto previsto dal presente capitolato e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente avviso, dal citato Manuale Operativo e Linee Guida Ministeriali e dal progetto del Comune di Santa Croce di Magliano;
- la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto attuatore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- interruzione del servizio;
- mancato rispetto delle previsioni di cui al presente documento relativi a cessione del contratto e subappalto;
- mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- insolvenza o fallimento del soggetto attuatore;
- accertamento della responsabilità per dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi;
- grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notificate tramite raccomandata a/r o pec, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Nei casi di risoluzione, il soggetto attuatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno del soggetto inadempiente, addebitando a quest'ultimo le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della garanzia definitiva.

### **ART. 11 - PENALI**

Nei casi non previsti dal precedente art. 10, ove il Comune di Santa Croce di Magliano riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r o pec, indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

Il soggetto attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del Comune di Santa Croce di Magliano casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali sono così determinate:

- mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: da € 500,00 in relazione alla gravità del danno;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Comune di Santa Croce di Magliano nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati dal Comune di Santa Croce di Magliano: fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione del servizio: fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) € 500,00;
- qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato: € 2.000,00;
- mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo: € 100,00 al giorno;
- sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione del Comune di Santa Croce di Magliano: € 1.000,00;
- mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: € 500,00.

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente capitolato saranno rimosse mediante trattenuta sull'importo da trasferire al soggetto attuatore.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito della presente gara e/o dal contratto conseguente sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Larino, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

#### **ART. 13 - POLIZZE ASSICURATIVE**

E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto collaboratore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Santa Croce di Magliano da ogni responsabilità.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), il soggetto attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa.

Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Santa Croce di Magliano per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

Il Comune di Santa Croce di Magliano è da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

#### **ART. 14 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO-SPESE AMMESSE AL RIMBORSO**

Il progetto è finanziato interamente da fondi del Ministero dell'Interno.

Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati, nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso del Ministero al Comune di Santa Croce di Magliano, che provvederà poi a trasmetterli al soggetto attuatore a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e dagli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione, secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno.

#### **ART. 15 - DURATA E ATTIVAZIONE DEL PROGETTO**

La realizzazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, tutela e integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati, nel quadro del sistema SPRAR, ha una durata dal 01/01/2021 sino al 30/06/2023 con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget.

Le risorse destinate alle attività progettuali sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno.

Il Comune di Santa Croce di Magliano si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere all'apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del partner e di non stipulare la convenzione, senza che i candidati possano avanzare pretese o richieste di qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di avere partecipato alla presente selezione.

#### **ART.16 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30.03.2001 n.15241 (G.U.. 14/08/2001 n.188).

#### **ART. 17 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

**ART. 18 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Le modalità e i termini per la presentazione della documentazione di gara sono indicate nel bando di gara.

**ART.19 - CRITERI DI SELEZIONE**

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati esclusivamente elementi di natura tecnica con le modalità indicate nel bando di gara.

**ART. 20 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE**

Le modalità di svolgimento della selezione sono indicate nel bando di gara.

**ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune effettuerà nei confronti del soggetto aggiudicatario le verifiche previste ai sensi di legge.

**ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lvo 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

\*\*\*\*\*